

REGOLAMENTO (CE) N. 371/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3482/92 (²), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo con un'aliquota del 75 % sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, fatta eccezione per alcune società, per le quali l'aliquota del dazio era compresa tra l'11,6 % e il 35,8 %.
- (2) Nel dicembre 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-dumping) per conto dei produttori che realizzano complessivamente una parte sostanziale della produzione comunitaria, in cui si chiedeva di ampliare il procedimento alle importazioni degli stessi tipi di condensatori originari della Repubblica di Corea e di Taiwan.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario dei paesi suddetti e del pregiudizio sostanziale da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Con un'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (³) la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan, di cui al codice NC ex 8532 22 00 e ha avviato un'inchiesta.

- (3) La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti della Repubblica

di Corea e il ricorrente e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.

- (4) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da due dei tre produttori ricorrenti, nonché da un produttore e da un operatore di Taiwan. I sei produttori coreani indicati nella denuncia e l'importatore noto alla Commissione non hanno risposto al questionario.

Una società che era stata indicata come importatore collegato ha risposto di non aver importato i prodotti in questione nel periodo dell'inchiesta.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari ricorrenti:

- Nederlandse Philips Bedrijven BV, Zwolle, Paesi Bassi,
- Roederstein GmbH, Kirchzarten, Germania.

b) Esportatori e produttori di Taiwan:

- Kaimei Electronic Corp., Taipei,
- Lelon Electronics Corp., Taichung.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(i) Descrizione del prodotto in esame

- (7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono i grandi condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 8 000 e 550 000 µc (micro-coulomb) ad un voltaggio pari ad almeno 160 V, di cui al codice NC ex 8532 22 00.
- (8) Rispetto al precedente procedimento relativo al Giappone, la descrizione del prodotto comprende una gamma più vasta di condensatori, in termini di limite inferiore e superiore di capacità, in considerazione dei nuovi sviluppi tecnici e dell'evoluzione del mercato. I tipi di condensatori soggetti all'inchiesta, come nel precedente procedimento, sono tuttavia generalmente incorporati nei prodotti elet-

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 1.

(³) GU n. C 67 del 10. 3. 1993, pag. 7.